

DIREZIONE CENTRALE
PER I CONTRIBUTI

Roma, 11 aprile 1995
Circolare n. 101

AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
E PERIFERICI DEI RAMI PROF.NALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
PRIMARI MEDICO LEGALI
e, per conoscenza,
AL PRESIDENTE
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
PROVINCIALI

OGGETTO: Contributo di mobilita' di cui all'art. 5, commi 4
e 6, della legge 23.7.1991, n. 223 e successive
modifiche ed integrazioni.
Precisazioni sulle modalita' di calcolo.

Sommario:

- l'art. 1, comma 5, del D.L. 16.5.1994, n. 299
convertito con modificazioni nella legge 19.7.1994 n.
451, prevede, con effetto dal 1 gennaio 1995,
l'incremento degli importi massimi di integrazione
salariale, nella misura dell'80 per cento della
variazione annuale dell'indice ISTAT.
Conseguentemente aumenta il contributo di ingresso alla
mobilita', che a tali importi e' parametrato.
Decorrenza dell'adeguamento.
- Precisazioni sulle modalita' di calcolo del
contributo di ingresso quando:
 - a) le unita' collocate in mobilita' sono inferiori a
quelle per le quali la procedura e' stata avviata;
 - b) la facolta' di collocare in mobilita' i lavoratori
venga esercitata entro 120 giorni dalla conclusione
della procedura, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della
legge n. 236/1993.

Con circolare n. 238 del 1 agosto 1994 sono state
diramate le istruzioni procedurali e contabili attinenti la
riscossione delle somme di cui all'art. 5, commi 4 e 6,
della legge n. 223/1991 e le relative modifiche ed integra-
zioni.

Con la presente circolare si forniscono ulteriori
precisazioni, rese necessarie da modifiche legislative
intervenute o da richieste di chiarimenti formulate dalle
Sedi.

1) Effetti sull'ammontare del contributo di ingresso alla mobilita' della norma di cui all'art. 1, comma 5, del D.L. n. 299/1994, convertito con modificazioni nella legge n. 451/1994.

Con circolare n. 48 del 17.2.1995 sono stati divulgati gli importi massimi mensili di integrazione salariale e di mobilita', in attuazione della norma di cui all'art. 1, comma 5, della legge n. 451/1994 che dispone:

"L'importo di integrazione salariale sia per gli operai che per gli impiegati, calcolato tenendo conto dell'orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo di paga, non puo' superare:

a) l'importo mensile di lire 1.248.021;

b) l'importo mensile di lire 1.500.000 quando la retribuzione di riferimento per il calcolo dell'integrazione medesima, comprensiva dei ratei di mensilita' aggiuntive, e' superiore a lire 2.700.000 mensili. Detti importi massimi vanno comunque rapportati alle ore di integrazione autorizzate. Con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, a partire dal 1995, gli importi di integrazione salariale di cui alle lettere a) e b), nonche' la retribuzione mensile di riferimento di cui alla medesima lettera b), sono aumentati nella misura dell'80 per cento dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati."

Detti importi, a decorrere dal 1 gennaio 1995 sono:

1) L. 1.287.306, che al netto della riduzione del 5,84 per cento di cui all'art. 26 della legge n. 41/1986, diventa 1.212.127;

2) L. 1.547.217, che, al netto della riduzione del 5,84 per cento di cui all'art. 26 della legge n. 41/1986, diventa 1.456.860.

La retribuzione di riferimento, per l'applicazione degli importi di cui al punto 2) e', dal 1 gennaio 1995, L. 2.784.990.

Conseguentemente, in base alle istruzioni piu' volte impartite, per i licenziamenti intimati dal 1 gennaio 1995 in poi':

- l'anticipazione di cui all'art. 4, comma 3, della legge n. 223/1991 sara' calcolata sull'importo di L. 1.287.306, mentre sara' rapportato a L. 1.212.127 il calcolo dell'importo dovuto ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 6, della legge n. 223/1991 e successive modifiche od integrazioni;

- gli importi di cui sopra sono elevati, rispettivamente a L. 1.547.217 e L. 1.456.860, qualora la retribuzione di riferimento superi la somma di L. 2.784.990.

Si rammenta, infine, che l'importo di cui all'art. 5, comma 4, della legge n. 223/1991 e' aumentato nei casi previsti dell'importo di cui all'art. 5, comma 8, del D.L. n. 299/1994, convertito con modificazioni nella legge n. 451/1994 (cfr. in particolare, circ. n. 130 del 29 aprile 1994, lett. D, punto 2).

2) Precisazioni sulle modalita' di calcolo

Le seguenti precisazioni sono fornite in relazione a specifici quesiti avanzati dalle Sedi (in seguito ad anomalie di comportamenti registrati).

2.1. Modalita' di calcolo qualora le unita' collocate in mobilita' sono inferiori a quelle per le quali e' stata avviata la procedura.

Con circolare n. 197 del 30 luglio 1992 e' stato precisato che le imprese devono calcolare l'importo dovuto ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 6, della legge n. 223/1991 e successive modifiche ed integrazioni, rapportandolo a nove, sei o tre volte (secondo le singole fattispecie) al trattamento iniziale di mobilita' spettante al lavoratore: al netto, quindi, della riduzione di cui all'art. 26 della legge n. 41/86: dall'importo globale, comprensivo anche dell'eventuale maggiorazione di cui all'art. 5, comma 8, della legge n. 451/1994, va sottratta l'anticipazione gia' versata (o da versare) nella fase di avvio della procedura di mobilita'.

A seconda quindi del numero dei lavoratori effettivamente collocati in mobilita', rispetto a quelli ritenuti eccedenti nella fase di avvio della procedura, il risultato aritmetico dell'operazione puo' essere a credito o a debito dell'azienda.

Nel caso in cui l'importo sia a credito, viene conguagliato sulla prima denuncia contributiva utile, indicando il cod. "G 800" (cfr. circ. n. 36 del 10 febbraio 1992).

Nel caso sia a debito, l'azienda divide l'importo residuale in trenta rate mensili, da versare utilizzando il cod. "M 000" (cfr. circ. n. 197 del 30 luglio 1992 gia' citata).

Qualche Sede ha rilevato dalle risultanze contabili l'anomala presenza del cod. "G 800" seguito da una serie di

cod. "M 000", il cui utilizzo e' chiaramente in antitesi rispetto al primo.

Cio' ha permesso di evidenziare come alcune imprese non hanno eseguito le istruzioni, sinteticamente riepilogate, per il calcolo delle rate, ma hanno immediatamente conguagliato l'anticipazione versata per i dipendenti non piu' collocati in mobilita', effettuando le operazioni descritte solo per i dipendenti effettivamente collocati in mobilita'. Cioe', ad esempio, con una procedura di mobilita' iniziata per 15 unita' e conclusasi con l'intimazione di licenziamento per 10, alcune imprese hanno conguagliato l'anticipazione versata per 5 unita', usando il cod. "G 800" ed hanno calcolato l'importo di cui all'art. 5, comma 4, della legge n. 223 per i dieci dipendenti, detraendo l'anticipazione per essi versata. L'importo residuale e' stato diviso per le rate previste, che sono state versate utilizzando il cod. "M 000".

Si invitano, pertanto, le Sedi a provvedere al ricalcolo delle rate, con addebito delle sanzioni civili, quando si verificano comportamenti di questo genere che, oltre a non essere conformi alle disposizioni impartite, provocano un conguaglio immediato non dovuto e differiscono nel tempo, per importi anche notevoli, la riscossione di somme da parte dell'Istituto.

2.2. Modalita' di calcolo, quando la facolta' di collocare in mobilita' i lavoratori venga esercitata entro 120 giorni dalla conclusione della procedura ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge n. 236/1993.

Come gia' piu' volte precisato e sancito anche dal

Decreto 17 febbraio 1993, n. 142, l'obbligo del versamento della prima rata - o dell'importo in un'unica soluzione - coincide con la scadenza della denuncia contributiva di competenza del mese in cui l'impresa ha comunicato il recesso ai lavoratori posti in mobilita': alla data di comunicazione del recesso devono quindi essere effettuati i conteggi per la determinazione dell'importo da versare, essendo ininfluenti le date effettive di cessazione dei rapporti di lavoro.

Sulla base di tale criterio sono state impartite le istruzioni sia con la circolare n. 238 del 1 agosto 1994, sia al paragrafo 1) della presente circolare sugli effetti, ai fini dei calcoli suddetti, delle variazioni intervenute dell'ammontare del trattamento massimo mensile di integrazione salariale.

Qualche Sede ha pero' segnalato che qualora l'impresa si avvalga della facolta' di cui all'art. 8, comma 4, della

legge n. 236/1993, non sempre viene effettuata contestualmente la comunicazione di recesso a tutti lavoratori.

Infatti, nel rispetto dei termini di preavviso, la facolta' di cui all'art. 8, comma 4, della legge n. 236/1993 puo' avere scadenze temporali diverse.

Nel rispetto di tali scadenze, saranno quindi incrementate le rate, tenendo conto, pero', che la procedura di mobilita' e' unica. Il conteggio piu' volte descritto sara' quindi unico (con riferimento all'importo totale dovuto detratta la anticipazione versata) con scadenze ed importi di rate collegati alla data di intimazione di licenziamento.

Si coglie, infine, l'occasione per precisare che il conteggio di cui all'art. 5, commi 4 e 6, della legge n. 223/1991 e successive modifiche ed integrazioni va effettuato sul numero complessivo dei lavoratori collocati in mobilita', a prescindere dal loro diritto all'indennita' stessa (lavoratori che non hanno il requisito dell'anzianita', che dopo il collocamento in mobilita' presentino domanda di pensione, che in maniera autonoma si rioccupino ecc.).

IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO